



COMUNE DI ALA
(Provincia di Trento)

N **50** registro delibere

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Trentino Riscossioni Spa – adesione e affido servizi riscossione coattiva

L'anno duemiladiciassette, addì sedici di ottobre ad ore 18.00 nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori

BRUNI
SOINI
BELLORIO
CAMPOSTRINI
CATTOI
CAZZANELLI
CRISTOFORETTI
DE ROSSI
GATTI
LORENZINI
MARANELLI
MARASCA
MONDINI
PARMESAN
SPEZIOSI
TOMASI
TRAINOTTI
ZENDRI

FELICIANA
CLAUDIO
FRANCA
GIANNI
VANESSA
ANTONIO
GIGLIOLA
GABRIELE
STEFANO
LUIGINO
MASSIMO
GIANNI
PAOLO
STEFANO
MICHELA
ANTONELLA
ANGELO
GIANFRANCO

PRESIDENTE
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
VICEPRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario generale: DOTT.SSA **MARIA FLAVIA BRUNELLI**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **De Rossi Gabriele** nella sua qualità di **Vicepresidente del Consiglio** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la materia della riscossione ordinaria e coattiva degli Enti locali è stata normativamente oggetto di una profonda innovazione da parte del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011, anche alla luce delle modifiche intercorse ai sensi dell'art. 10 comma 13 octies e dell'art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011;

in particolare, l'art. 7 c. 2 lettere gg-ter) e seguenti del predetto D.L. n. 70/2011 (nella nuova formulazione susseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011) hanno stabilito che:

- a) dal 1° gennaio 2013, la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali potrà avvenire secondo tre forme (anche in base alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Leg.vo n. 446/1997 e s.m.): in diretta economia da parte degli uffici comunali; a mezzo di affidamento (previa gara ad evidenza pubblica) a società iscritta nell'albo ministeriale di cui all'art. 53 del citato D.Leg.vo n. 446/1997; a mezzo di affidamento a Società partecipata dal Comune secondo il principio "in house";
- b) successivamente, il Decreto Legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, all'art. 9, comma 4, ha stabilito che "In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli Enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013";
- c) il Decreto Legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 64/2013, all'art. 10, comma 2 ter, ha stabilito che "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013";
- d) la L.P. n. 18/2011 ha introdotto il comma 3septies all'art. 2 della L.P. n. 36/1993 (Norme in materia di Finanza Locale). Tale norma stabilisce che la Giunta provinciale può determinare modalità di riscossione dei tributi locali anche in deroga alle ordinarie modalità stabilite dalla legge statale, e questo in applicazione dell'art. 80 comma 1bis dello Statuto Speciale di Autonomia;
- e) l'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha stabilito lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, a decorrere dal 1° luglio 2017 e la contestuale attribuzione al nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- f) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2 comma 2 del sopra citato dl 193/2016, le amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione al nuovo ente dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non potranno trasmettere nuove minute di ruolo, mentre continuerà

il servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro il 30 giugno.

Considerato che, fino a tale data, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate del Comune, compresa quella relativa alle sanzioni per violazioni codice della strada, è stata affidata alle Società del gruppo Equitalia;

Osservato che, sulla base del mutato quadro normativo, si rende ora necessario effettuare una scelta in ordine alle modalità di effettuazione della riscossione coattiva;

Analizzata a tale scopo la struttura organizzativa di questo Comune relativamente allo svolgimento delle funzioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali ed assimilate, sia in relazione ai servizi fin qui gestiti direttamente dagli uffici che a quelli svolti da Equitalia o da altre Società affidatarie (soggetti esterni) e rilevato che:

1. a decorrere dal 1^a gennaio 2016 è stato istituito il Servizio Tributi Associato tra i Comuni di ALA ed AVIO, che gestisce in forma diretta tutte le attività inerenti aggiornamento, controllo ed accertamento e riscossione dei tributi comunali ad eccezione dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per le quali tutte le fasi sono esternalizzate ai sensi dell'art. 52 del D.Leg.vo 446/97;
2. il Comune di Avio ha affidato la riscossione coattiva dei propri tributi ed entrate patrimoniali a Trentino Riscossioni S.p.A.;
3. la riscossione dell'IMIS e della TARI viene svolta con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mod. F24);
4. per gli altri tributi comunali e le entrate derivanti dall'attività di accertamento degli stessi, le entrate patrimoniali, le sanzioni emesse per violazione al codice della strada, e per altre entrate assimilate a tributi, la riscossione viene gestita in forma diretta, mediante versamento sul conto di Tesoreria;

Viste le risorse disponibili e considerato che la gestione interna in forma diretta della funzione di riscossione coattiva risulta di fatto immediatamente impraticabile, visti i vincoli posti dal Patto di stabilità e la scelta necessaria di riduzione del costo del personale. Infatti, la forma di gestione diretta del servizio di riscossione coattiva delle entrate, presupporrebbe la costituzione di un ufficio dedicato, supportato da soggetti esperti nell'attività di recupero crediti e attivazione di procedure esecutive, nonché la necessità di individuazione e nomina (tra i soggetti idonei, previo corso di formazione ai sensi del D.P.R. 402/2000) di un dipendente con le funzioni di Ufficiale della Riscossione;

Dato atto che l'art. 52 c. 5 lettera a) del D.Leg.vo n. 446/1997 e s.m. stabilisce che l'Ente Locale può effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali nelle forme associative di cui artt. 24, 25, 26 e 28 della L. n. 142/1990, e quindi, a livello locale, secondo le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Visto l'art. 34, della L.P. 16 giugno 2006 n.3, ("Norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino") con riferimento alla costituzione della Società denominata "Trentino Riscossioni S.P.A.", cui la Provincia autonoma di Trento, i suoi enti strumentali e gli enti ad ordinamento provinciale possono affidare, sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le seguenti attività:

- accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate;
- riscossione coattiva delle proprie entrate;
- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale;

Considerato che:

- Trentino Riscossioni si configura come Società che opera secondo il principio "in house", rappresentando quindi uno strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari. Tra tali soggetti, le citate disposizioni di legge prevedono anche i Comuni;
- La società è stata costituita formalmente in data 1 dicembre 2006, ed ha iniziato ad operare in data 1 marzo 2007. La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento;
- il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario;
- la sottoscrizione di quote del capitale di Trentino Riscossioni S.p.A. da parte di altri Enti (con devoluzione gratuita da parte della Provincia ai sensi dell' art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006) deve avvenire previa definizione, a mezzo di Convenzione, dei rapporti gestionali ed operativi tra i vari soci, con particolare riguardo alla salvaguardia del principio del c.d. "controllo analogo" che ogni Ente socio deve poter esercitare sugli organi e sulle decisioni della Società indipendentemente dalla consistenza della propria partecipazione azionaria, come prescritto dal D.L. n. 223/2006;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2293 dd. 19 ottobre 2007 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina le modalità tecniche e giuridiche relative all'adesione degli Enti diversi dalla Provincia a Trentino Riscossioni S.p.A., l'ordinamento ed il funzionamento degli organi della Società che garantiscono l'esercizio del "controllo analogo", nonché il riparto delle azioni in funzione della consistenza demografica degli Enti aderenti, e richiamati integralmente i contenuti della deliberazione medesima ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560 dd. 23 novembre 2007 con la quale è stato modificato il capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., e conseguentemente il numero di azioni di spettanza dei singoli Enti aderenti, secondo quanto riportato nel prospetto (allegato b) alla medesima deliberazione;

Vista la Circolare n. 12 dd. 7 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia, nella quale vengono illustrati gli adempimenti amministrativi necessari all'adesione a Trentino Riscossioni da parte del Comune, adempimenti riassumibili nei seguenti:

- adozione di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione dello schema della convenzione, per la "governance" della società, quale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2293/2007, per le finalità sopra illustrate, comprensiva delle "Condizioni generali di servizio" e della "Tabella di riparto" delle azioni tra gli Enti locali;
- approvazione da parte del Consiglio Comunale (competente in materia ai sensi dell'art. 26 c. 3 lettera h) del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), con la medesima deliberazione di adesione, della sottoscrizione ed acquisizione della quota azionaria, secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione di cui alla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;
- acquisizione di una partecipazione azionaria di Trentino Riscossioni S.p.A. secondo la quantificazione, per ciascun Ente aderente, di cui all'allegato della deliberazione n. 2560/2007 della Giunta Provinciale. Per questo Comune il numero delle azioni di competenza è pari a 831 (ottocentotrentuno), e, ai sensi dell'art. 33, comma 7bis della legge provinciale n. 3/2006, il trasferimento è a titolo gratuito dalla Provincia;

- affidamento alla Società, da parte di ciascun ente, in base a nuova ulteriore deliberazione consiliare, dei servizi scelti, previa approvazione dello schema di apposito contratto di servizio, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 3/2006. Occorre precisare che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione in parola, l'Ente aderente si impegna ad affidare almeno un servizio, tra quelli previsti nella Convenzione medesima, a Trentino Riscossioni S.p.A.;
- sottoscrizione del Contratto di Servizio;

Considerato che, da un confronto tra le condizioni praticate da Trentino Riscossioni ed Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossioni) risulta che gli oneri di riscossione sono in linea con quanto previsto dall'art. 17 del D.Leg.vo 112/1999, come sostituito dall'art. 9 del D.Leg.vo 24 settembre 2015 n. 233;

Considerato altresì che:

- oltre alla Provincia Autonoma di Trento ed i suoi enti strumentali, la quasi totalità dei comuni trentini (tra i quali Trento e Rovereto ed il Comune di Avio, che gestisce in forma associata con questo Comune il servizio tributi ed i servizi di polizia locale) si avvalgono dei servizi di Trentino Riscossioni già dall'anno 2011;
- l'affido a Trentino Riscossioni della riscossione coattiva risulterebbe conveniente sotto il profilo economico, in raffronto ai potenziali costi che il Comune dovrebbe a breve termine affrontare per implementare la propria struttura interna a fronte dei servizi ed alla qualità del servizio;
- sotto il profilo tecnico, ed in particolare con riferimento alle attività complessive svolte dalla Società anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di accertamento e riscossione, l'intervento di Trentino Riscossioni costituirebbe un supporto completo all'attività degli Uffici comunali, precisando comunque che la titolarità istituzionale, con l'unica eccezione dell'affido delle funzioni di riscossione stragiudiziale e coattiva, rimane in capo al Comune, venendo affidata a Trentino Riscossioni S.p.A. l'attività e non la funzione
- l'affido a Trentino Riscossioni garantirebbe la possibilità per il Comune di effettuare la riscossione coattiva con gli strumenti più incisivi previsti dall'ordinamento giuridico attualmente ed anche in prospettiva futura, considerando quanto disposto nella nuova formulazione dell'art. 2 comma 3 septies della L.P. 36/1993, con riferimento alla facoltà della Giunta Provinciale di determinare ulteriori modalità di riscossione dei tributi locali;

Preso atto che, in base all'art. 2bis del Contratto di Servizio, Trentino Riscossioni S.p.A. potrà autorizzare la rateizzazione delle riscossioni stragiudiziali e coattive;

Dato atto che:

1. questo Comune non ha fino ad oggi adottato deliberazioni finalizzate all'adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., né ha conseguentemente sottoscritto la Convenzione suddetta ed acquisito le azioni di spettanza;
2. il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (costitutosi in data 18 febbraio 2008 ai sensi dell'art. 7 della Convenzione a seguito dell'adesione da parte di alcuni Comuni alla Società) ha adottato apposite decisioni stabilendo i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. (ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione) e le tariffe per alcuni dei servizi stessi (ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione);
3. in conseguenza delle decisioni adottate dallo stesso, l'iter procedurale illustrato nella Circolare n. 12/2007 può essere semplificato con l'adozione di un unico provvedimento che approvi la Convenzione, le condizioni generali di servizio, il Contratto di Servizio e l'affidamento delle attività a Trentino Riscossioni S.p.A.;

Presa visione del testo della Convenzione di adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., comprese le condizioni generali di servizio, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto idoneo a disciplinare la materia in parola;

Rilevato inoltre che:

1. con propri Verbali dd. 28 aprile 2008, 22 aprile 2009, 21 febbraio 2011, 1 dicembre 2011, 18 aprile 2012 e 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni (costituito ai sensi dell'art. 7 della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società e questo Comune) ha determinato (ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione stessa) i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. e le tariffe che la stessa applica agli Enti per l'effettuazione (anche differenziata) delle attività connesse all'accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
2. le tariffe ora determinate di cui al punto 1 sono da ritenersi, per i motivi meglio espressi di seguito, convenienti (in termini di efficienza ed efficacia anche previa valutazione dei servizi offerti) e tali da giustificare l'affidamento diretto (secondo il principio "in house") di attività ed funzioni a Trentino Riscossioni anche rispetto ad altre modalità di effettuazione del servizio in parola;
3. Trentino Riscossioni ha predisposto uno schema di Contratto di Servizio finalizzato a disciplinare l'affidamento delle attività e delle funzioni da parte degli Enti Locali alla Società medesima secondo quanto fin qui illustrato. Gli artt. 2 e 2bis di tale schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 dello stesso, illustrano puntualmente i servizi forniti dalla Società e le modalità amministrative, tributarie e tecnico – informatiche della loro effettuazione e fornitura. Da tale documento emerge che la gamma dei servizi resi (comunque connessi alle funzioni base di accertamento, liquidazione e riscossione, sia ordinaria che coattiva) è tale da coprire (su richiesta del Comune) l'intera procedura amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali (fermo restando, con l'unica eccezione rappresentata dall'affido di funzioni di riscossione stragiudiziale e coattiva, il mantenimento della titolarità delle funzioni medesime in capo all'Ente). Sotto questo profilo occorre rilevare che l'attività di Trentino Riscossioni non appare come meramente esecutiva o applicativa, ma si pone come reale affiancamento completo e strutturale al Comune nello svolgimento delle attività in parola, secondo la logica della "Società di sistema". Un simile tipo di servizio (illustrato analiticamente all'art. 2 e all'art. 2bis dello schema di Contratto di servizio allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con particolare riguardo alle attività complementari alle fasi standard di accertamento e riscossione) non ha riscontro nei servizi svolti da alcun altro soggetto operante nel settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;

Dato atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sopra illustrata, il Comune è tenuto ad individuare almeno un'attività connessa all'accertamento e/o alla riscossione ordinaria e/o coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali;

Ritenuto quindi legittimo, su tale presupposto normativo, l'affidamento diretto a Trentino Riscossioni delle attività e funzioni connesse alla riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie, patrimoniale e assimilate;

Presa visione dello schema di Contratto di Servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. in materia di affidamento delle attività sopra individuate, nel testo allegato al presente provvedimento per

costituire parte integrante e sostanziale, e ritenuto, dopo attenta e puntuale valutazione, idoneo a disciplinare la materia che in questa sede rileva;

Dato atto che il Contratto di Servizio in parola è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione che viene sottoscritta in esecuzione della presente deliberazione tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;

Valutato quindi opportuno procedere all'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate, approvando contestualmente lo schema di Contratto di Servizio, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per lo svolgimento dell'affidamento e per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che gli importi di spettanza di Trentino Riscossioni S.p.A. per lo svolgimento delle attività affidate con il presente provvedimento verranno quantificati (alla luce dell'attività effettivamente posta in essere da Trentino Riscossioni S.p.A.) in base alle tariffe stabilite dal Comitato di Indirizzo, salvi successivi aggiornamenti come disciplinati dal Contratto di Servizio, ed impegnati e versati secondo le modalità stabilite dal Contratto medesimo;

Rilevato infine che l'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto di Servizio sarà corrisposta ai sensi dell'art. 12 del Contratto medesimo;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a' sensi dell'art. 79 del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L onde rispettare i termini per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Visto l'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L;

Visto l'art. 22 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01/02/2001, e modificato da ultimo con deliberazione n. 14 di data 10/02/2015, con riferimento alle modalità di gestione delle entrate comunali;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 c. 3 lettera g) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 30.08.2017 sulla proposta di cui alla presente deliberazione;

Preso atto del parere espresso sulla proposta di deliberazione dall'apposita Commissione consiliare per il bilancio, i tributi, la programmazione economica, i servizi produttivi ed il personale, nella seduta del 25.09.2017;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/03/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017/2019", e ss.mm.;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 30/08/2017 sulla proposta di cui alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi, per la regolarità tecnico amministrativa dal Responsabile dell'ufficio Tributi Tributi Associato Ala-Avio e per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Affari Finanziari;

Con voti favorevoli 11, contrari 1 (Trainotti Angelo), astenuti 5 (Bellorio Franca, Cattoi Vanessa, Campostrini Gianni, Parmesan Stefano e Zendri Gianfranco) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri votanti su 17 presenti

DELIBERA

1. di aderire, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A, con sede in Trento - Via Romagnosi n. 9;
2. di approvare lo schema di Convenzione atto a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A., anche in relazione all'esercizio del c.d. "controllo analogo", secondo il testo di cui all'allegato (**Allegato A**) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di acquisire dalla Provincia Autonoma di Trento n. 831 (ottocentotrentuno) azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006 e secondo la quantificazione di alla tabella di riparto allegata allo schema di convenzione, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2293/2007 e modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007, per un valore di complessivi € 831,00, dando atto che si accettano esplicitamente le condizioni di utilizzo delle azioni fissate dal dispositivo della deliberazione n. 2293/2007;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2, secondo le modalità di cui all'art. 3 della Convenzione medesima;
5. di approvare lo schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, (**Allegato B**) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l'affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;
6. di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni di cui all'art. 2bis del Contratto di Servizio approvato al precedente punto 5, e precisamente la funzione di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate per tutti gli anni d'imposta non prescritti secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 31/12/2021;
7. di dare atto che l'affidamento di cui al precedente punto 6 viene effettuato direttamente secondo il principio "in house" a Società della quale il Comune diviene azionista all'atto della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2, e ciò ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, dell'art. 113 del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
8. di dare atto che il Contratto di Servizio di cui al precedente punto 5 è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione di cui al precedente punto 2, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;
9. di dare atto che con l'affidamento di cui al precedente punto 6 viene adempiuto l'obbligo di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno una attività concernente l'accertamento e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali

di competenza, come richiesto dall'art. 3 della Convenzione di cui al precedente punto 2;

10. di incaricare il Segretario comunale alla sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui al precedente punto 5;

11. di dare atto che la firma del contratto di servizio di cui al precedente punto 5 è in ogni caso subordinata all'assegnazione delle azioni di cui al precedente punto 3;

12. di dare atto che l'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto di Servizio sarà corrisposta ai sensi dell'art. 12 del Contratto medesimo;

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L con voti favorevoli 16, contrari 1 (Trainotti Angelo), espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti

14. di dare evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi art. 79, comma 5, del T.U.L.R.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO ALA - AVIO

La sottoscritta Responsabile dell'Ufficio;

Vista la proposta di deliberazione relativa a: **ADESIONE A TRENTINO RISCOSSIONI SPA. APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTRATTO DI SERVIZIO. AFFIDO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI ED ASSIMILATE.**

Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla presente proposta di deliberazione.

Ala, lì 31.08.2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
f.to Forchini rag. Elisabetta

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

La sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Finanziari;

Vista la proposta di deliberazione relativa a: **ADESIONE A TRENTINO RISCOSSIONI SPA. APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTRATTO DI SERVIZIO. AFFIDO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI ED ASSIMILATE.**

Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Ala, lì 31.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Baldassarri dott.ssa Maria Grazia

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (De Rossi Gabriele)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott.ssa Maria Flavia Brunelli)

COMUNE DI ALA

Copia conforme all'originale composta di n. 38 pagine

Ala, lì 18 OTT 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Maria Flavia Brunelli)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata
pubblicata all'albo pretorio

per rimanervi fino a tutto

Dal 18 OTT 2017

il 28 OTT 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott.ssa Maria Flavia Brunelli)

Deliberazione divenuta esecutiva il 16 OTT 2017
ai sensi del 2° comma dell'art. 54 della L.R. 1/93.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott.ssa Maria Flavia Brunelli)